

Pubblicato il 02/10/2019

N. 11491/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03304/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3304 del 2019, proposto da:

dott.ssa Francesca Ramaglia, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Mari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberto Caroncini, 51;

contro

Università degli Studi "Roma Tre", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli e Giovanni Zampetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Francesco Cardarelli in Roma, via G. P. da Palestrina, 47;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n.11084/2018 del 16.11.2018, notificata il 28.11.2018 esecutiva e non sospesa, non eseguita dall'Amministrazione;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "ROMA TRE" il 18\4\2019:

per ottenere chiarimenti relativi alle modalità di esecuzione della sentenza del Tar Lazio, sez. III, n. 11084/2018, nell'ambito del giudizio proposto dalla dott.ssa Francesca Ramaglia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi "Roma Tre";

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente l'Avv. A. Mari e per l'Università degli Studi di Roma Tre l'Avv. G. Zampetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza ex art. 60 c.p.a. n.11084/2018 del 16.11.2018, emessa a definizione della causa RG. n. 110/2018 - a suo tempo proposta dalla dott.ssa Francesca Ramaglia contro l'Università degli studi di Roma Tre (ed il MIUR) - questo TAR ha ritenuto che *"l'Università, assumendo il ruolo di "Host Institution" rispetto al Progetto ministeriale in oggetto, con la stipula del contratto predetto, ha espressamente inquadrato la dott.ssa Francesca Ramaglia come ricercatore a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), Legge n. 240 del 2010 assumendo così tutti gli obblighi che imperativamente ne derivano, a cominciare dalla tutela della maternità nel corso del rapporto lavorativo oltre che in ordine al pagamento delle retribuzione convenuta (anche nel periodo di proroga), atteso che è "quel" rapporto contrattuale (e non altro) ad dover essere prorogato, con conseguente conservazione di ogni relativa obbligazione (retributiva, assicurativa, previdenziale, fiscale) a carico dell'ente datore di lavoro"*. Con la medesima sentenza questo Giudice ha altresì affermato che la pretesa dell'Ateneo di consentire alla ricorrente di portare a termine il progetto continuando a lavorare, ma senza percepire alcuna retribuzione, si poneva *"in palese contrasto con i più elementari principi di tutela della lavoratrice/ricercatrice non comprendendosi in base a quale titolo giuridico e con quale inquadramento la ricorrente dovrebbe espletare l'attività relativa al progetto, presso le strutture dell'Ateneo"*.

Sulla base di tali premesse la pronuncia giunge alla conclusione che *"l'Università degli studi di Roma Tre, anche a prescindere dalla sufficienza dei fondi ministeriali stanziati per il progetto, è tenuta ad onorare il contratto fino alla sua scadenza prorogata, come peraltro appariva implicitamente confermato dal Bando del Programma SIR 1 dove, tra i Principi Guida del Programma, è previsto che:*

- l'Host Institution (nella specie l'Università resistente) deve impegnarsi alla stipula di apposito contratto con il PI (= "Principal Investigator") ove questo non sia già dipendente della stessa a tempo indeterminato come ricercatore o docente;

- garantire condizioni adeguate perché il PI possa dirigere autonomamente la ricerca e gestire il finanziamento per la durata del progetto;

- "il costo complessivo rendicontato a consuntivo potrà subire variazioni in aumento o diminuzione rispetto a quanto approvato; qualora tali variazioni dovessero risultare in aumento, il contributo del MIUR resterà invariato rispetto a quanto approvato; qualora, invece, tali variazioni dovessero risultare in diminuzione, il contributo del MIUR sarà ricalcolato nel rispetto dei criteri più avanti indicati, e il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in esubero, mediante compensazione, anche su altri capitoli di bilancio".

Sulla base di quanto precede, la domanda della ricorrente ha trovato accoglimento con le seguenti statuizioni nei confronti dell'Università degli studi di Roma Tre (vedi il dispositivo della sentenza in commento):

- annullamento del provvedimento impugnato (costituito dal decreto del Pro Rettore dell'Università degli Studi Roma 3 prot. n.80343 del 17.10.2017, nella parte in cui stabiliva che la proroga non comportava per la sig.ra Ramaglia prosecuzione del rapporto contrattuale triennale di cui al contratto n.4/2015 del 27.11.2015 e che la ricorrente non avrebbe avuto diritto ad alcun compenso di natura retributiva da parte della stessa Università);

- accertamento del diritto della ricorrente di ottenere la proroga della durata del Contratto del 27/11/2015 con l'Università degli Studi Roma Tre in correlazione con la proroga di 11 mesi concessa dal MIUR con il Decreto n.2052/2017 del 10.08.2017;

- condanna dell'Università degli Studi Roma Tre a porre in essere tutti gli atti necessari per assicurare il diritto della Ricorrente;

- accertamento dell'obbligo dell'Università degli Studi di Roma 3 di pagare alla ricorrente la retribuzione contrattualmente prevista per tutta la durata della proroga del Progetto SIR concessa dal MIUR con il Decreto n.2052/2017 del 10.08.2017.

La suddetta sentenza è stata notificata a mezzo pec in data 28.11.2018 (doc. 2 ric.) all'Università degli Studi Roma Tre che non ha provveduto al pagamento nonostante l'esecutività della sentenza

In data 17.01.2019 la dott.ssa Ramaglia ha notificato all'Università e al MIUR atto di invito e diffida (doc. 3 ric.) con il quale ha invitato l'Università a dare immediata esecuzione alla sentenza.

L'Università degli Studi Roma Tre, con atto notificato il 28.01.2019, ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza, senza, tuttavia, chiederne la sospensione dell'esecuzione (il ricorso in appello risulta pendente).

Un'ulteriore diffida ad adempiere alla sentenza è stata inviata a mezzo pec il 27.02.2019.

Stante l'assenza di riscontri da parte dell'Università intimata, la dott.ssa Ramaglia, con atto notificato in data 19.3.2019 e in pari data depositato, ha proposto il presente ricorso ex art. 112 e ss. c.p.a. per l'ottemperanza della sentenza rimasta inseguita.

Si è costituita in giudizio l'Università degli studi di Roma Tre che, nella forma del *"ricorso incidentale"* (notificato, oltre che alla dott.ssa Ramaglia, anche al MIUR) ha rivolto a questo Giudice una richiesta di chiarimenti sulle modalità esecutive diretta a comprendere, in particolare, se l'obbligo imposto all'Università debba adempiersi mediante i fondi ministeriali già stanziati per il finanziamento del progetto di pertinenza della ricercatrice ed ancora *"cipienti"*.

Al riguardo la difesa dell'Ateneo valorizza i passaggi della sentenza nei quali si afferma che *"parte delle somme stanziare per il progetto sono ancora, per alcuni voci (v. in part. le "spese generali"), disponibili e pienamente capienti al fine della copertura degli oneri aggiuntivi connessi alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la dott.ssa Ramaglia"* e che va valutata anche *"...la condotta da ultimo tenuta dall'Università resistente che ha dichiarato la propria disponibilità a riconsiderare la propria posizione nei confronti della ricercatrice previa rimodulazione, da parte del Ministero resistente, della ripartizione delle somme tra le varie voci del progetto..."*.

In vista della camera di consiglio la ricorrente ha prodotto una memoria illustrativa a cui sono seguite delle note di replica di parte resistente.

Alla camera di consiglio del giorno 19.6.2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Va preliminarmente esaminata la richiesta di chiarimenti avanzata dall'Università resistente che vede nei passaggi della sentenza poc'anzi menzionati la possibilità di un coinvolgimento del MIUR nella esecuzione, attraverso una opportuna rimodulazione delle somme assegnate tra le diversi voci di spesa previste dal finanziamento ministeriale del progetto, il quale, nel suo ammontare globale, sarebbe ancora capiente anche per soddisfare le pretese economiche della ricorrente, senza costringere l'Università a ricorrere a risorse proprie.

Il Collegio non ritiene corretta l'interpretazione della resistente, atteso che:

- i. una delle affermazioni della sentenza da essa evidenziate è principalmente volta a motivare l'esonero dell'Università dalla condanna alle spese di causa e deve quindi essere letta entro questi limiti, senza che venga imposta, evidentemente, alcuna attività al MIUR (*"Valutata, anche ai fini delle spese della presente causa, la condotta da ultimo tenuta dall'Università resistente che ha dichiarato la propria disponibilità a riconsiderare la propria posizione nei confronti della ricercatrice previa rimodulazione, da parte del Ministero resistente, della ripartizione delle somme tra le varie voci del progetto..."*);
- ii. l'ulteriore affermazione circa la capienza e disponibilità di fondi all'interno del finanziamento, non ancora esaurito, costituisce mero apprezzamento di fatto, dal quale non possono evincersi obblighi scaturenti direttamente dalla pronuncia a carico del MIUR, non potendo certamente il G.A. sostituirsi all'Amministrazione nella adozione delle determinazioni operative e contabili a quest'ultima spettanti;
- iii. in ogni caso la gestione del finanziamento attiene al rapporto interno tra MIUR e Università, rispetto al quale la ricercatrice si poneva e si pone in una posizione di terzietà, in quanto il vincolo contrattuale la lega esclusivamente all'Università (non a caso le domanda rivolte a questo TAR nel ricorso poi definito con la sentenza oggi azionata, sono rivolte esclusivamente all'Ateneo, così come è esclusivamente quest'ultimo ad essere il destinatario dei "dicta" contenuti nel dispositivo della sentenza qui azionata);
- iv. al riguardo è decisivo che *"l'Università, assumendo il ruolo di "Host Institution" rispetto al Progetto ministeriale in oggetto, con la stipula del contratto predetto, ha espressamente inquadrato la dott.ssa Francesca Ramaglia come ricercatore a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), Legge n. 240 del 2010 assumendo così tutti gli obblighi che imperativamente ne derivano, a cominciare dalla tutela della maternità nel corso del rapporto lavorativo oltre che in ordine al pagamento delle retribuzione convenuta (anche nel periodo di proroga)..."*;
- v. la sentenza afferma inoltre in modo inequivocabile che *"l'Università degli studi di Roma Tre, anche a prescindere dalla sufficienza dei fondi ministeriali stanziati per il progetto, è tenuta ad onorare il contratto fino alla sua scadenza prorogata, come peraltro appariva implicitamente confermato dal Bando del Programma SIR 1 dove, tra i Principi Guida del Programma ecc."*.
- vi. non può quindi revocarsi in dubbio che, sulla base delle statuizioni espresse della pronuncia azionata, a dover eseguire la sentenza nei confronti della ricorrente è esclusivamente l'Università (anche perché nel giudizio definito né quest'ultima, né la ricorrente hanno svolto domande nei confronti del MIUR);
- vii. il ricorso incidentale dell'Università è pertanto infondato, se non addirittura inammissibile nella misura in cui sia interpretato quale domanda volta ad ottenere un'irrituale integrazione o modifica della sentenza "a quo".

Così chiariti e accertati come infondati i dubbi interpretativi della resistente, il Collegio non può che accogliere la domanda di esecuzione della sentenza proposta dalla dott.ssa Ramaglia, essendo incontestato che, ad oggi, nessun atto di adempimento ha ancora avuto luogo, nonostante il lungo tempo decorso dalla notifica della pronuncia ed i plurimi inviti rivolti dalla ricorrente all'Università.

E' incontestata, inoltre, l'esecuzione del lavoro dedotto in Progetto da parte della ricercatrice.

L'accoglimento della domanda, alla luce di quanto statuito dalla sentenza azionata, comporta l'ordine di questo TAR, nei confronti dell'Università degli Studi Roma Tre, di pagare in favore della ricorrente la retribuzione contrattualmente prevista per la durata della proroga del progetto e fino ad oggi maturata, entro gg. 20 (venti) dalla comunicazione ovvero, se anteriore, notificazione della presente sentenza. In caso di mancato pagamento entro tale scadenza sarà dovuta la penalità di mora domandata da parte ricorrente, in misura pari agli interessi legali ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Collegio, visto l'art. 114, comma 4, lett. d), nomina fin d'ora il Commissario "ad acta" individuandolo nella persona del Ragioniere Generale dello Stato ovvero nel funzionario che sarà da questi delegato, affinché provveda in luogo dell'Università, se inottemperante entro il termine sopra assegnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

accoglie il ricorso della dott.ssa Ramaglia come in epigrafe proposto e, per l'effetto, ordina all'Università degli Studi "Roma Tre", in persona del legale rappresentante pro tempore, di ottemperare a quanto statuito dalla sentenza di questo TAR n. 11084/2018 del 16.11.2018, nei sensi e secondo le modalità di cui in motivazione.

Nomina, in caso di persistente inadempienza, il Commissario "ad acta" nella persona del Ragioniere Generale dello Stato o del funzionario che sarà da questi delegato, affinché provveda in luogo dell'Università, se inottemperante entro il termine ad essa assegnato.

Condanna l'Università resistente alla refusione delle spese di causa in favore della ricorrente che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre Iva e Cassa Avvocati come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE

Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO